

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la rispettabile clientela che, con l'emanazione della **Legge 28 dicembre 2015, n. 208** (Legge di Stabilità 2016), pubblicata nella G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 (Supplemento n. 70/L), sono state apportate modifiche alle disposizioni circa il **trasferimento di denaro contante e/o di titoli al portatore** di cui all'**articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231** (c.d. decreto antiriciclaggio). Nello specifico, il limite dei 1.000 euro, di cui al comma 1, è stato sostituito dalla nuova soglia di **3.000 euro**.

Pertanto, **a partire dal 1° gennaio 2016** è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando **il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro**. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di **banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica (IMEL)** e istituti di pagamento (questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da "rimessa in denaro").

Per il servizio di **rimessa di denaro** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (c.d. *money transfer*), la soglia è di **1.000 euro**.

Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ("cambialvalute"), il limite è di **3.000 euro**.

Permane per gli **assegni** il limite d'importo di 1.000 euro. Pertanto gli **assegni bancari, circolari e postali d'importo pari o superiori a 1.000 euro** devono recare la clausola di non trasferibilità, oltre l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario. Per quanto concerne la possibilità per il cliente di richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi in detta forma libera, il limite di importo entro cui possono essere richiesti tali assegni permane a **1.000 euro** (vale a dire fino a 999,99 euro). Gli **assegni bancari e postali, emessi all'ordine del traente** (c.d. assegni a "me medesimo" o "mio proprio") possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A., e ciò a prescindere dall'importo recato dagli stessi.

Permane il limite d'importo previsto per il **saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore** il quale deve essere inferiore alla soglia dei **1.000 euro**.

In caso di **trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore**, a prescindere dall'importo del saldo, il cedente deve comunicare, entro 30 giorni, alla Banca (o a Poste Italiane S.p.A. nel caso di libretto postale), i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.

Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie le quali sono inasprite con la previsione di una sanzione minima di 3.000 euro in assenza di oblazione o di oblazione non esercitata. Per le violazioni che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al nostro personale dipendente.

Pinzolo, 31/12/2015